



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Rossella SCERBO	Presidente - relatore
Antonio BARRILE	Consigliere
Filippo Maria SALVO	Referendario
Maria LEPORE	Referendario
Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Mariagrazia PELLECCCHIA	Referendario
Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e ss.mm.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 7/SEZAUT/2024/INPR, con cui sono state approvate le "Linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città



metropolitane e delle province, sul Bilancio di previsione 2024-2026", per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266";

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 10 del 25/02/2025 con cui è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2025.

VISTA la determina presidenziale n. 35/2024 con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio.

UDITO nella Camera di consiglio del 29/04/2025, il relatore, Presidente Rossella Scerbo.

Considerato in fatto e in diritto

Dalle verifiche effettuate sul sistema Con.Te della Corte dei conti, alla data del 29 aprile 2025 non risulta pervenuta a questa Sezione di controllo, la relazione-questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di **SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)** che l'organo di revisione economico-finanziaria deve redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, sulla base delle Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione 7/SEZAUT/2024/INPR nella quale, per il Bilancio di previsione 2024-2026, tra l'altro, si è stabilito che per la compilazione *"l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale Questionari Finanza Territoriale, tramite utenza SPID di 2° livello [con la precisazione che] Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione".*

Si evidenzia che, con e-mail ordinaria del **2 agosto 2024** e relativo avviso pubblicato nella medesima data sulla piattaforma ConTe, questa Sezione ha invitato gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali alla compilazione e all'invio, entro il termine del 30/11/2024, secondo le modalità previste dalle citate Linee guida, della relazione-questionario relativa al bilancio di previsione 2024-2026, con l'allegata relazione dell'organo di revisione (di cui all'art. 239, comma 1, lett. B, n.2, T.U.E.L.) e la delibera di approvazione del Bilancio.

La Sezione successivamente con e-mail ordinaria del 20/11/2024 indirizzata all'organo di revisione, ha avvisato dell'imminente scadenza del termine del 30/11/2024.

Da ultimo, la Sezione, rilevata l'inadempienza, ha trasmesso, a mezzo pec, in

data 17/02/2025, al sindaco e all'organo di revisione una nota (prot. n. 683 del 17/02/2025) a firma del Magistrato istruttore con la quale ha sollecitato l'adempimento *de quo* entro l'ulteriore termine del **14/03/2025**.

Nessuna delle esposte plurime sollecitazioni risulta avere avuto seguito da parte dell'ente e del rispettivo organo di revisione economico-finanziaria.

Alla data del 29 aprile, infatti, dalla consultazione dell'applicativo Con.Te, emerge che la relazione-questionario sul bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, non è stata correttamente compilata ed inviata secondo quanto stabilito dalla Sezione delle autonomie.

Sul punto, la Sezione evidenzia che il mancato invio della relazione-questionario, oltre a costituire violazione dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, comporta, altresì, impedimento al pieno esercizio delle funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile svolte nel primario interesse delle amministrazioni comunali.

Per di più, il mancato invio della relazione-questionario, ove si sostanzi in comportamenti reiterati, ossia posti in essere con riferimento a più esercizi contabili, priva "ulteriormente" la stessa amministrazione dei rilievi e approfondimenti che la Corte è demandata a svolgere nell'esercizio delle funzioni di controllo, esponendo l'ente al rischio di aggravamento di situazioni latenti di squilibrio di bilancio e, più in generale, di gestione finanziaria non sana (in questo senso, v. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 26/2022).

Il Comune, come esposto, essendo il principale interessato all'adempimento in questione avrebbe potuto attivare la procedura prevista dall'art. 235, comma 2, del T.U.E.L., valutando, inoltre, l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'ordine professionale di appartenenza del revisore e al prefetto territorialmente competente.

Tale considerazione trova altresì conforto nel documento curato dalla Commissione "Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" - Area Economia degli Enti locali - del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Fondazione nazionale dei Commercialisti, approvato nel febbraio 2019.

Al punto 1.9.7, infatti, si prevede che *"In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio*

può valutare la revoca per inadempimento”.

Pertanto, a prescindere da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto *pro tempore* investito dell’incarico di revisore unico, va comunque rammentato come sul punto non rilevi l’eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché l’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, impone agli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che il termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto della relazione-questionario (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 126/2019).

Conseguentemente, si segnala al consiglio comunale che l’organo di revisione economico-finanziaria non ha ottemperato all’obbligo di trasmissione della relazione-questionario sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, affinché lo stesso provveda all’adozione sia delle necessarie misure organizzative finalizzate a consentire la celere ottemperanza agli obblighi sopra citati, sia dei provvedimenti che risultassero necessari a giudizio dell’Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede in tale ipotesi, come esposto, la possibilità di revoca dell’incarico conferito al revisore contabile.

Analoga segnalazione viene operata all’indirizzo del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per gli eventuali provvedimenti di competenza nella tenuta del registro dei revisori.

Da ultimo, il Collegio si riserva l'adozione di ogni provvedimento necessario per la verifica della situazione finanziaria dell’Ente.

Si invita, altresì, l’Ente a comunicare a questa Sezione le eventuali misure consequenziali adottate nei confronti dell’Organo di revisione economico-finanziaria inadempiente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

alla data del 29 aprile 2025 l'inadempimento da parte dell'organo di revisione de Comune di **SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)** dell'obbligo di compilazione e invio, tramite il sistema Limefit-Con.Te, della relazione-questionario relativa al bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, e per l'effetto

DISPONE

a carico del Comune di **SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)** e dell'organo di revisione contabile dell'Ente, l'adozione delle misure necessarie per provvedere, senza ulteriore ritardo, entro il termine del **9 giugno 2025** alla compilazione ed invio alla Sezione regionale di controllo della relazione-questionario sul Bilancio di previsione 2024-2026.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via Con.Te a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Comune di **SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)** per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
 - al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di **SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)**;
 - al Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali;
- pubblicata dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 29 aprile 2025.

Il Presidente Relatore

Rossella Scerbo

Depositato in Segreteria 09 MAG 2025

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Manuela Giacobbe

